Artigianato artistico e tradizionale: caratteristiche e requisiti

Le imprese artigiane che svolgono attività riconducibili ai comparti dell’artigianato artistico e tradizionale possono richiedere uno **specifico riconoscimento**, a condizione che rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Tale riconoscimento è finalizzato a valorizzare le lavorazioni contraddistinte da un particolare pregio estetico, culturale, tecnico o identitario, nonché le produzioni realizzate mediante competenze, procedimenti e tecniche consolidati e trasmessi nel tempo.

Lavorazioni artistiche

Rientrano tra le lavorazioni artistiche:

- le creazioni, le produzioni e le opere di **elevato valore estetico** o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono **elementi tipici del patrimonio storico e culturale,** anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;

- le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con **tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale**, con l’ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.

Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla anche le **attività di restauro** consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli articoli da 197 a 205 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

Lavorazioni tradizionali

Sono considerate lavorazioni tradizionali:

- le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo **tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale**, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento;

- tali lavorazioni sono svolte **prevalentemente con tecniche manuali**, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.

Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di **restauro e di riparazione di oggetti d'uso.**

Settori interessati

Possono rientrare nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività relative a:

- cuoio, pelletteria e tappezzeria
- confezione di articoli di abbigliamento, articoli in pelliccia, fabbricazione di articoli di maglieria
- decorazioni
- fotografia, riproduzione disegni e pittura
- legno e affini
- fabbricazione di prodotti in metallo
- fabbricazione di gioielleria, bigiotteria
- servizi dei parrucchieri e altri trattamenti estetici
- fabbricazione di strumenti musicali
- tessitura, ricamo e affini
- vetro, ceramica, pietra e affini
- carta
- industrie alimentari e delle bevande
- fabbricazione di orologi
- attività di conservazione e restauro di opere d'arte

Contatti

Registro delle imprese, REA, artigianato

Email

registro.imprese@fi.camcom.it

Note

Per informazioni su pratiche presentate o da presentare e per fissare appuntamenti telefonici è disponibile "SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese" all'indirizzo https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi

Ultima modifica

Ven, 09/10/2026 - 16:18

Condividi Condividi

- Facebook Facebook

- Twitter
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia